

Città di Boves



Regolamento di disciplina delle procedure sanzionatorie amministrative

adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 56 in data 15 luglio 2010

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione:

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni di norme per le quali sono attribuite ai Comuni le competenze per l'applicazione delle sanzioni, in conformità a quanto dispone la Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento per l'applicazione delle sanzioni accessorie o interdittive previste dalla legge in materia di attività commerciali ed esercizi della somministrazione.
3. Il presente regolamento disciplina infine la costituzione e la rappresentanza in giudizio in tutti i casi di opposizione ex art. 22 della Legge 689/81, per tutte quelle violazioni in cui il Comune sia convenuto o abbia comunque un interesse ad agire.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Capo I - Procedimento di accertamento

Art. 2 – Sanzione pecuniaria

1. Fatta salva l'applicazione di diverse previsioni sanzionatorie contenute in leggi speciali per taluni regolamenti comunali, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti comunali e ordinanze consistono nel pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche in seguito all'accertamento di inottemperanza alle ordinanze del Sindaco o ai provvedimenti dirigenziali.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è determinata per ciascuna violazione in linea generale ed astratta entro un limite minimo e massimo. Il limite massimo non può superare per ciascuna violazione il decuplo del minimo.
4. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria si procede secondo quanto dispone l' art. 13 della legge 689/81

Art. 3 – Verbale di contestazione

1. Il verbale deve contenere le indicazioni relative a:
 - a) numero di matricola e qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
 - b) data e luogo dell' accertamento della violazione;
 - c) fatto commesso e norme violate;
 - d) generalità del trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale nel caso in cui il trasgressore sia un minore, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace;
 - e) dichiarazioni eventualmente rese dalle persone di cui al punto d);
 - f) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o la attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
 - g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo, modalità per il pagamento in misura ridotta, ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato;
 - h) Autorità, cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.
2. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c), d) del comma 1 determina l'archiviazione del verbale.
3. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale.

4. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona indicata come obbligato in solido.
5. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

Art. 4 - Contestazione della violazione

1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione della violazione e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione.
2. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto.
3. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità, da indicare nel verbale di contestazione.
4. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento.

Art. 5 – Obbligato in solido

1. Nel caso di una delle ipotesi di solidarietà previste dall'art. 6 della Legge 689/81 il verbale dovrà contenere le generalità del responsabile solidale e la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà le ragioni della solidarietà.
2. Se il responsabile solidale è persona giuridica, ente o imprenditore dovrà essere indicata la P.IVA.

Art. 6 – Notificazione del verbale di contestazione

1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.
2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.
3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 – Concorso di persone

1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.
2. I processi verbali contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.

Art. 8 – Trasgressore incapace

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale, che risponde della violazione.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che risponde della violazione.
4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.

Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento

Articolo 9 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato.
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.
3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto ad integrazione dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta.
4. Qualora il pagamento in misura ridotta venga effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o Ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.
5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza viene rimborsata.

Articolo 10 - Scritti difensivi

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, il responsabile della violazione o l'obbligato in solido possono far pervenire, scritti difensivi e documenti, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, al Comando Polizia Municipale, e/o chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il pagamento in misura ridotta rende inammissibile il ricorso ed estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.
3. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo.

Articolo 11 - Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale.
2. Quando sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.
3. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio provvederà ad attivare tutte le procedure finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione, secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge.689/81.

4. Entro un anno dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta ovvero dalla presentazione di scritti difensivi e/o dall'audizione, dovrà determinarsi, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
5. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, l'assenza di responsabilità delle persone obbligate o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in relazione ai fatti, dovrà emettersi, entro lo stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Articolo 12 – Ordinanza - ingiunzione

1. L'ordinanza ingiunzione deve contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:
 - a) Autorità dalla quale promana (che, nei casi trattati dal presente regolamento, è esclusivamente il Responsabile del Servizio competente in materia);
 - b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto e di diritto;
 - c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
 - d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
 - e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
 - f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle pesi di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
 - g) generalità del responsabile della violazione e del responsabile in solido;
 - h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
 - i) sottoscrizione del Responsabile del Settore competente;
 - l) avvertenza che contro l'ordinanza ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso ex art. 22 L. 689/81.
 - m) Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'articolo 14 comma 5 della Legge 689/1981.
 - n) Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

Articolo 13 - Entità della sanzione

1. L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso secondo i criteri fissati dall'art. 11 della Legge 689/81, in misura non inferiore alla somma di denaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione fra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per la violazione.
2. In caso di reiterazione, secondo la nozione formulata dall'art. 8/bis della Legge 689/1981, l'indole della violazione verrà valutata caso per caso, al fine di accertare una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni dei fatti e delle condotte.
3. Accertata la reiterazione la somma di denaro determinata secondo le modalità di cui al primo comma verrà maggiorata del 25%. In caso di reiterazione specifica la maggiorazione sarà del 50%.
4. Quando si accerti che con una sola azione od omissione siano state violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie si applicherà la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 14 - Sanzioni alternative per minori

1. Qualora le violazioni alle norme di regolamenti comunali o ordinanze sindacali siano state commesse da maggiori di anni quattordici ma minori di anni 18, l'esercente la potestà parentale o chi è tenuto alla sorveglianza del minore può richiedere che la sanzione pecuniaria venga trasformata in attività utili per la collettività ed educative per il minore stesso.
2. L'attività utile per la collettività è svolta con finalità di tutela del patrimonio ambientale e del demanio

pubblico, di volontariato ed assistenza ed altre prestazioni di pubblica utilità inerenti un'eventuale specifica formazione del minore.

3. L'interessato può presentare la richiesta in sede di audizione personale dinnanzi all'Autorità Amministrativa che decide in merito, sentito il minore interessato.
4. Il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di essere perfettamente consapevole che l'attività alternativa alla sanzione pecuniaria non darà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Ente e si assume la totale responsabilità per eventuali danni causati a terzi.
5. La trasformazione della sanzione pecuniaria in attività a favore della collettività è concessa dall'Autorità Amministrativa con facoltà discrezionale, valutando la gravità del fatto commesso e l'efficacia educativa dell'attività sostitutiva nei confronti del minore.
6. Il Responsabile del settore competente cui è affidato il minore relaziona in merito all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'attività sostitutiva.
7. Durante il periodo di definizione e di esecuzione dell'attività alternativa alla sanzione pecuniaria sono sospesi i termini del procedimento.
8. Qualora l'attività utile alla collettività non venga effettivamente prestata entro il termine stabilito, senza giustificate motivazioni, viene ingiunto, con ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 12, il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura meno favorevole fra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale.

Articolo 15 - Rateizzazione della sanzione

1. Su richiesta documentata dell'obbligato al pagamento, di una sanzione che si trovi in condizioni disagiate, può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 15,50.
2. La richiesta di cui al comma 1. deve essere supportata da una autocertificazione dell'interessato che attesti le condizioni che impediscono il pagamento in un'unica soluzione con l'indicazione del reddito percepito nell'ultimo anno.
2. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso solamente in riferimento all'ordinanza ingiunzione e non anche al verbale di accertamento di violazione. Lo stesso può essere autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente anche successivamente alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento dovrà indicare in quante rate e di quale entità dovrà essere effettuato il pagamento, nonché la scadenza di ciascuna rata.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà formalmente l'obbligato a estinguere il debito in unica soluzione entro cinque giorni, avvertendolo che, ove non provveda, sarà dato senz'altro corso alla esecuzione forzata.

Articolo 16 - Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione

1. L'ordinanza Ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace di Cuneo.
2. L'opposizione deve essere proposta davanti al Giudice Unico del Tribunale di Cuneo quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le materie indicate nell'art. 22 bis della Legge 689/81.
3. L'opposizione si propone altresì davanti al Giudice Unico del Tribunale di Cuneo:
 - a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a €. 15.493,71;
 - b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a €. 15.493,71;
 - c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, dalla Legge 15 dicembre 1990 n. 386 e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 17 – Giudizio di opposizione

1. Nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione ed avverso i verbali costituenti titolo esecutivo il Comune si costituisce e resiste sempre nell'esercizio della legittimazione passiva.
2. La costituzione e la rappresentanza nel giudizio di primo grado è affidata ai funzionari delegati con apposito provvedimento del Sindaco, con facoltà di subdelega al personale avente l'idonea professionalità.
3. La spesa sostenuta dal Comune per la costituzione e la rappresentanza in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace è determinata in € 70,00.
4. La spesa sostenuta dal Comune per la costituzione e la rappresentanza in giudizio dinnanzi al Giudice Unico del Tribunale è determinata in € 200,00.

Art. 18 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza ingiunzione, salvo che sia stata proposta opposizione ai sensi dell' art. 22 della Legge 689/1981 e l'Autorità Giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo le procedure di legge.
2. A seguito dell'adozione delle forme alternative di gestione della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione, ex art. 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., potrà essere affidata ad uno dei soggetti previsti dal comma 5, lett. b) n. 1 del medesimo articolo, l'attività di gestione e riscossione anche per le entrate extratributarie derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Le ordinanze ingiunzioni per le quali non è stato possibile effettuare la notifica a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere dichiarata prescritta con provvedimento motivato.

Art. 19 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento

1. Avverso l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il ricorso dinnanzi al Giudice di Pace di Cuneo entro 30 giorni dalla notificazione.
2. L'obbligato può altresì proporre istanza di riesame e di sgravio. Costituiscono fondato motivo di richiesta di discarico amministrativo:
 - a) pagamento già effettuato nei modi e nei termini previsti;
 - b) notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento oltre il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
 - c) errore materiale nell'iscrizione a ruolo.
3. L'ufficio, effettuati i necessari accertamenti, qualora i motivi del ricorso siano fondati, predispone il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, comunicandolo al concessionario dell'esecuzione forzata. Eventuali importi indebitamente versati per somme non dovute sono rimborsati.

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 20 - Confisca

1. Quando la legge in cui e' contenuta la disposizione violata attribuisce all'Autorità Amministrativa la facoltà di confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, l'agente che accerta la violazione procede al sequestro cautelativo secondo le modalità stabilite al capo II artt. da 3 a 19 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, redigendo specifico verbale.
2. Contro il sequestro l'interessato può anche immediatamente proporre opposizione, entro trenta giorni, all'Autorità Amministrativa con atto esente bollo.
3. La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta.

4. Il termine di cui al comma precedente è sospeso, per una sola volta, nel caso in cui l'ufficio competente chieda le controdeduzioni agli organi che hanno effettuato il sequestro o maggiori chiarimenti al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono i riscontri richiesti.
5. Qualora avverso il sequestro non sia stata presentata opposizione, con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.

Art. 21 – Modalità di esecuzione dei provvedimenti di confisca

1. All'atto del sequestro l'agente accertatore provvedere a chiedere direttamente alla persona cui le cose sono sequestrate di dichiarare il valore dei beni sequestrati. In alternativa, quando l'interessato non lo dichiara o dichiara un valore complessivo superiore a 516,46 euro l'economo comunale è incaricato di stabilire il valore delle cose sequestrate o confiscate, richiedendone il valore ad esperti o periti iscritti negli appositi elenchi del ruolo tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cuneo, quando per la loro particolare natura o pregio non sia possibile individuarne direttamente il valore.
2. Le cose confiscate sono destinate:
 - a) alla vendita qualora non si tratti di generi alimentari e siano state valutate di valore superiore a 516,46 euro;
 - b) alla devoluzione qualora non si tratta di generi alimentari, siano state valutate di valore non superiore a 516,46 euro e siano state ritenute idonee ai fini assistenziali o di beneficenza;
 - c) alla distruzione:
 - qualora siano state valutate di valore non superiore a 516,46 euro e siano state ritenute non idonee ai fini assistenziali o di beneficenza;
 - qualora trattasi di generi alimentari, indipendentemente dal valore, per esigenze di sicurezza e per motivi igienico-sanitari;
 - qualora, seppur idonee ai fini assistenziali o di beneficenza, non vengono accettate in devoluzione;
3. La vendita viene effettuata a cura di Istituto Vendite Giudiziarie, mediante pubblico incanto;
4. La devoluzione a fini assistenziali o di beneficenza è effettuata a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguano tali fini e che ne abbiano fatto richiesta.
5. Nella devoluzione delle merci confiscate si adotteranno, ove possibile, criteri di rotazione tra i soggetti indicati al comma 4.
6. La distruzione avviene mediante smaltimento con autocompattatore del Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, qualora le dimensioni e la natura della merce lo consentano o, in alternativa, con altre forme previste dalla legge.

Art. 22 – Sanzioni accessorie e atti ripristinatori

1. Le sanzioni accessorie disposte in applicazione di norme di leggi o regolamenti che determinano la sospensione o l'interdizione di attività commerciali e di pubblici esercizi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
2. Gli atti ripristinatori degli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, adottati in applicazione di leggi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi regolamenti, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Art. 23 – Esecuzione coattiva delle sanzioni accessorie

1. Qualora gli interessati non ottemperino all'ordine di chiusura di un esercizio o di sospensione di una attività sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.
2. Il personale della polizia municipale, che provvede all'esecuzione dell'ordine, redige verbale delle operazioni compiute (apposizione di sigilli alle entrate principali dell'esercizio, affissione di cartelli che informano i clienti che l'esercizio è chiuso in applicazione di ordinanza) e ne trasmette copia al Responsabile dell'ufficio competente.
3. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento riformulano e modificano le disposizioni del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alla violazione ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 87 del 27.12.2000, che deve ritenersi abrogato, nonché le disposizioni contenute nell'art. 15 del regolamento sul procedimento amministrativo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 17.11.1997, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26.07.1999, che deve ritenersi abrogato.